

Direzione Opere Pubbliche

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 9 – 13 gennaio

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: Asmel Consortile non è qualificata come centrale di committenza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera N.570 del 30 novembre 2022, ha statuito che *“Asmecom consortile non è qualificata quale centrale di committenza, e non dispone di alcun legittimo modello organizzativo di aggregazione di enti locali per l'aggiudicazione degli appalti, in quanto la società ha assunto una natura privatistica”*, negandole anche l'iscrizione all'elenco In House gestito da ANAC.

Ad Asmel è pertanto *“precluso lo svolgimento di attività di centralizzazione delle committenze, con conseguente impossibilità per i comuni non capoluogo di provincia di utilizzare i fondi PNRR mediante ricorso a Asmel”*. Emergerebbe poi, secondo l'Autorità, *“l'impossibilità per Asmel di offrire ai propri soci attività di committenza ausiliaria, gestendo le procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate. Non essendo una società in house, non è nemmeno configurabile l'affidamento alla medesima società da parte dei soci di attività di supporto ai RUP, responsabili unici del provvedimento”*.

Infine, secondo l'ANAC, Asmel si sarebbe attribuita *“immotivatamente e senza fondamento della qualifica di Centro di competenza PNRR (figura peraltro non rinvenibile nella normativa)”*. Di qui la diffida da parte di ANAC ad utilizzare una qualificazione non corrispondente ai fatti, e l'avvertimento a Comuni e amministrazioni comunali nel momento in cui si avvalgono della consulenza di Asmel Consortile che essa *“non può garantire ciò che promette”*.

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10936

La Sez. III del Consiglio di Stato ha chiarito le caratteristiche del giudizio di affidabilità professionale che l'Amministrazione è chiamata a compiere ex art. 80, co. 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e l'eccezione al generale dovere di motivazione che sussiste, in linea generale, solo per i provvedimenti di ammissione alla procedura di gara e non anche per quelli di esclusione.

L'amministrazione, infatti, **non sarebbe tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni alla base dell'irrelevanza di un fatto quale grave illecito**

professionale ad eccezione di vicende professionali che appaiano *ictu oculi* di particolare pregnanza.

Il giudice amministrativo evidenzia che la stazione appaltante **non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni alla base di un provvedimento di ammissione alla gara, ma solo quelle legate alle esclusioni**. Tuttavia, condizione necessaria affinché ciò trovi applicazione è che il concorrente abbia dichiarato tutte le vicende potenzialmente rilevanti ai fini della clausola espulsiva di cui all'art. 80, co. 5 lett. c) e c-bis) del Codice.

Tale regola generale possa “soffrire” delle eccezioni nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente possieda *“una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l’impresa come affidabile”*. **Solo in tali circostanze le Amministrazioni sono tenute ad esplicitare idonea attività istruttoria e motivazionale al fine di tutelare le legittime aspirazioni degli altri concorrenti alla retta e trasparente conduzione della procedura.**

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).